

Usura bancaria nei Mutui/Leasing/Finanziamenti: sentenze Cassazione 350,602-603/2013, Abf

Con un doppio intervento un anno fa la Cassazione ha riportato alla ribalta il tema dell'usura bancaria. In contraddizione rispetto a precedenti pronunce giurisprudenziali, la Suprema Corte il 9 gennaio 2013, con la sentenza n° 350/2013, ha affermato che per classificare un tasso come usurario vanno considerati anche gli interessi di mora inseriti in un contratto di finanziamento, anche se concretamente il rapporto non è mai andato in mora.

Due giorni dopo, l'11 gennaio 2013, con due sentenze gemelle (n° 602-603/2013) la Cassazione è intervenuta ancora sul tema dell'usura, dichiarando che i tassi possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento (la cosiddetta usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria o preventiva). E nei mesi successivi non sono mancate sentenze di giudici ordinari e pronunciamenti dell'Abf (Arbitro bancario finanziario) che hanno accolto la "nuova" tesi che, per gli effetti dell'usura sopravvenuta, trasforma i mutui a tasso fisso in variabile, ma solo al ribasso. Ultima in ordine di tempo la decisione assunta dal Collegio di coordinamento dell'Abf il 10 gennaio 2014 (protocollo n°77/14). Il tasso fisso del 10% previsto per un mutuo a 20 anni stipulato in passato può considerarsi usuraio, visto che nel corso della vita del contratto il tasso soglia di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%. Il tasso può diventare quindi usuraio nel corso della vita del finanziamento semplicemente in funzione delle mutate condizioni di mercato. In più, considerando anche interessi di mora, penali e altre spese, diventa sempre più concreta la possibilità di aver sottoscritto anche nel recente passato dei finanziamenti che oltrepassavano il tasso soglia già al momento della stipula (usura originaria). (lsole24ore)